



Regione Siciliana



CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

CONTRATTO D'APPALTO

Repertorio n. 1941 del 14-12-2020

Codice identificativo gara (CIG): 8481191438
Codice Unico di Progetto (CUP): G93H20000310002

Totale appalto: € 319.721,58
Di cui oneri della sicurezza: € 35.330,60

L'anno duemilaventi il giorno undici del mese di dicembre, presso la sede degli uffici del CEFPAS, in Caltanissetta, Via G. Mulè n. 1

TRA

Il CEFPAS, Centro per la Formazione Permanente e l'Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario, con sede in Caltanissetta, via G. Mulè n.1, P. IVA 01427360852, in atto rappresentato dall'Ing. Roberto Sanfilippo, legale rappresentante e Direttore del Centro, il quale dichiara di agire esclusivamente per conto e nell'interesse dell'amministrazione che rappresenta e presso cui è domiciliato, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "stazione appaltante";

E

il sig. CALLARI CARMELO nato a San Cataldo (CL) il 29/07/1970 in qualità di socio amministratore e direttore tecnico, con poteri di firma, dell'impresa MA.VAN. DI CALLARI CARMELO E ANTONELLO S.N.C., C.F. e Partita I.V.A. 01771590856, PEC: mavan@legalmail.it, con sede legale in Mussomeli (CL), in Via Pola n. 10, c.a.p. 93014, che nel prosieguo dell'atto verrà denominato semplicemente "appaltatore".

PREMESSO CHE

- con delibera del 15 ottobre 2020 rep. n° 1086, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il progetto esecutivo per l'affidamento dei lavori di regimentazione delle acque bianche in via L. Monaco nel comune di Caltanissetta, di cui alla disposizione commissariale n. 052 IRIDE del 20-01-2020, per un importo complessivo di € 351.858,68, di cui € 35.330,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- con successiva delibera del 22 ottobre 2020 rep. n° 1097 la stazione appaltante ha deliberato di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura di gara con il criterio di aggiudicazione dell'appalto quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- con provvedimento n. 1275 del 2 dicembre 2020, l'appalto è stato aggiudicato in via definitiva all'impresa MA.VAN. DI CALLARI CARMELO E ANTONELLO S.N.C., C.F. e Partita I.V.A. 01771590856, con sede legale in Mussomeli (CL), in Via Pola n. 10, c.a.p. 93014, con il ribasso del 10,1530 % sull'importo a base d'asta di € 316.528,08 e, quindi, per un importo dei lavori da appaltare di € 284.390,98 e di € 35.330,60 per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A., così come si evince dal relativo verbale di gara;
- sono in corso di verifica il possesso dei requisiti dell'appaltatore, come disposto dalla deliberazione n. 1275 del 2 dicembre 2020;
- l'appaltatore ed il Responsabile del procedimento, ing. Corrado Persico, danno atto del permanere, in data odierna, delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - PREMESSA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante, come sopra rappresentata, in virtù degli atti in premessa citati, concede all'appaltatore, che come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori di regimentazione delle acque bianche in via Luigi Monaco nel comune di Caltanissetta di cui alla Disposizione Commissariale n. 052 IRIDE del 20/01/2020.
2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge n. 136/2010, per ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e tutti gli altri soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo si farà riferimento ai seguenti codici:
 - Codice identificativo gara (CIG): 8481191438;
 - Codice Unico di Progetto (CUP):G93H20000310002.

ART. 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO

1. Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, tenuto conto del ribasso offerto, è fissato in € 319.721,58 comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad € 35.330,60, oltre IVA nella misura di legge.
2. L'appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dall'appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al capitolato speciale d'appalto e i documenti facenti parte integrante del progetto posto a base di gara che l'appaltatore dichiara di conoscere.
3. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" - secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera dddd) del Codice dei Contratti. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'art.106 del Codice dei Contratti.

ART. 4 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge domicilio in Caltanissetta, presso il Cefpas, Via G. Mulè N.1.
2. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del decreto L. 136/2016 e s.m.i, mediante bonifico bancari su uno dei seguenti conto correnti bancari:

- MONTE DEI PASCHI DI SIENA - Filiale di Mussomeli
Iban: IT 79 W 01030 83380 000001211645
- BCC G. Toniolo di San Cataldo – agenzia di Mussomeli
Iban: IT 43 G 08952 83380 000000011012

Intestatario del conto: MA.VAN. di Callari Carmelo e Antonello snc,

Dati identificativi dei soggetti delegati ad operare sui conti correnti dedicati sono i soci amministratori:

- Geom. CALLARI CARMELO - Cod. Fisc.: CLL CML 70L29 H792D,
- Geom. CALLARI ANTONELLO, Cod. Fisc.: CLLNNL73E13F830Z.

ART. 5 - TERMINI DI ESECUZIONE - PENALI

1. I lavori saranno consegnati entro 45 giorni dalla stipula del presente contratto.
2. L'appaltatore darà concreto inizio ai lavori entro 10 giorni dalla data del verbale di consegna lavori.
3. L'appaltatore si obbliga ad ultimare i lavori entro il termine di 120 giorni naturali consecutivi decorrenti

www.cefpas.it

Cittadella Sant'Elia - via G. Mulè, 1 - 93100 CALTANISSETTA

Tel. 0934 505140

PEC: cefpas@legalmail.it

P. IVA 01427360852

dalla data del verbale di consegna dei lavori.

4. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale.
5. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo la stazione appaltante può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzi ufficiali di riferimento, ridotti del 10,1530 per cento, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

ART. 6 - SOSPENSIONE DEI LAVORI

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione
2. Se successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.
3. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
4. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.
5. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui all'art. 107 commi 1, 2 e 4 del codice dei contratti, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo i criteri individuati all'articolo 10 comma 2 del DM n.49 del 07/03/2018.
6. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

ART. 7 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. In osservanza alle disposizioni legislative, al capitolato speciale d'appalto e del capitolato generale d'appalto, s'intendono a carico dell'appaltatore le spese relative all'allestimento del cantiere, degli apprestamenti previsti, degli impianti, delle infrastrutture, compresi la manutenzione e la custodia per tutta la durata dei lavori.
2. Sono a carico dell'appaltatore le spese per il mantenimento delle opere realizzate fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di suo personale e comunque di soggetti da lui nominati.

ART. 8 - CONTABILITÀ DEI LAVORI E PAGAMENTI

1. All'appaltatore verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 35, comma 18 del Codice dei contratti, un'anticipazione pari al 20% (venti per cento) sul valore del Contratto.
2. Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti, al netto dell'importo delle rate di

acconto precedenti, raggiunge un importo non inferiore a € 90.000,00. Dalle rate di acconto verrà detratto, proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, l'importo dell'anticipazione di cui al superiore comma 1.

3. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. Il RUP, ai sensi dell'articolo 113-bis del codice dei contratti, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso.
4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.
5. Il pagamento della rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui al comma 3, è subordinato alla presentazione di garanzia fideiussoria e deve essere effettuato entro 30 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
7. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel capitolato speciale di appalto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori ai sensi del D. Lgs. 231/2002.
8. Trascorsi i termini per l'emissione del certificato di pagamento o del titolo di spesa, o nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

ART. 9 - REVISIONE DEI PREZZI

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi, ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera a) del codice dei contratti e non si applica l'articolo 1664, primo periodo, del codice civile.

ART. 10 - VARIAZIONE DEL PROGETTO E DEL CORRISPETTIVO

1. Ai sensi dell'articolo 106 del codice degli appalti, i contratti possono essere modificati secondo le modalità previste nei documenti di gara iniziali e comunque secondo le condizioni di cui al comma 1 e comma 2 del medesimo articolo.
2. Le modifiche in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo saranno possibili mediante nuova procedura di appalto.
3. Il contratto può essere modificato anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria definite all'art. 35 del codice degli appalti e al 15 per cento del valore iniziale del contratto.
4. Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213 del codice dei contratti, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

ART. 11 - COLLAUDO DEI LAVORI E REGOLARE ESECUZIONE

1. Il certificato di collaudo, da approvare da parte della stazione appaltante, sarà emesso entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di cui

al comma 1 assumo carattere definitivo.

ART. 12 - MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso fra il 5% e il 15% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento, valutata l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve, promuove l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte prima dell'approvazione del certificato di collaudo.
2. L'Appaltatore terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione Appaltante da ogni controversia (comprese quelle relative a risarcimento danni) e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, richieste, ecc. da parte di terzi, in ordine alla esecuzione dei lavori.
3. Le controversie, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno deferite ad arbitri secondo le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto e dall'articolo 209 del codice dei contratti.
4. Ai sensi dell'articolo 209 comma 2 del codice dei contratti l'aggiudicatario può recusare la clausola compromissoria che in tal caso non farà parte del contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro 20 giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. In mancanza della comunicazione di cui al periodo precedente saranno applicate le disposizioni di cui ai successivi commi 2 e 3.
5. Qualsiasi controversia nascente o collegata al presente contratto, ivi incluse quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione sarà demandata al collegio arbitrale composto da tre membri nominati dalla camera arbitrale istituita presso l'ANAC.
6. La sede dell'arbitrato sarà presso la sede della camera arbitrale (ANAC).

ART. 13 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del codice dei contratti, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di validità dello stesso, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
 - a. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del codice dei contratti;
 - b. con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del codice dei contratti sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto codice, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
 - c. l'aggiudicatario o il concessionario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto o della concessione, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del codice dei contratti per quanto riguarda i settori ordinari e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo, del codice dei contratti;
 - d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione delle norme contenute nel presente codice;
2. Le stazioni appaltanti risolvono il contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
 - a. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del codice dei contratti.
3. Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e gli articoli 108 e 109 del codice dei contratti.

ART. 14 - GESTIONE DEI SINISTRI

1. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, vale quanto disposto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 15 - OBBLIGHI APPALTATORE

1. In conformità alle disposizioni legislative di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. l'appaltatore:
 - a. ha depositato il Piano Operativo di Sicurezza del cantiere specifico quale piano complementare e di dettaglio al Piano di Sicurezza e coordinamento, realizzato ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/08, nonché le eventuali proposte integrative.
 - b. aggiorna tempestivamente il Piano di sicurezza di cui alla lettera precedente in funzione delle eventuali variazioni.
2. In riferimento agli adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza:
 - a. l'appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
 - b. ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del D.Lgs. 81/08, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito il Documento unico di regolarità contributiva in data 11/12/2020 numero 9987.
3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio regolare esecuzione; la stazione appaltante ha facoltà di richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

ART. 16 - SUBAPPALTO

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
2. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del codice dei contratti.
3. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del codice dei contratti, il contraente principale resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
4. L'affidatario è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
5. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
6. Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, inadempimento contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore. Le sanzioni penali sono disciplinate dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.m.i. (sanzione pecuniaria fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
7. In accordo all'articolo 105, comma 13, del codice dei contratti, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a. quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 - b. in caso di inadempimento da parte dell'affidatario;
 - c. su richiesta del subappaltatore, essendo previsto dal contratto.
8. Per le prestazioni affidate in subappalto e corrisposte dall'affidatario, saranno praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

ART. 17 - CAUZIONE DEFINITIVA E OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. Nel rispetto dell'articolo 103, comma 1, del codice dei contratti, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria numero 1721345, datata 3 dicembre 2020, rilasciata dalla società Elba Assicurazioni S.p.A., agenzia AZ SOLUTIONS di Mussomeli (CL), per un importo pari al 5,20 per cento dell'importo contrattuale ossia pari ad € 16.626,00.
2. La garanzia di cui al comma 1 è svincolata secondo le modalità previste nel Capitolato speciale d'appalto e Art. 103 comma 5 del codice dei contratti.
3. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del codice dei contratti, l'appaltatore è obbligato ad assumere la responsabilità di danni a persone e cose causati nell'esecuzione dei lavori.
4. L'appaltatore, ai fini di cui al comma 3, ha stipulato un'assicurazione mediante polizza numero 1723244 in data 10 dicembre 2020, rilasciata società Elba Assicurazioni S.p.A., agenzia AZ SOLUTIONS di Mussomeli (CL), con un massimale per RCT di € 500.000,00 e scoperto pari al 10% con un minimo di € 5.000,00.

ART. 18 - DOCUMENTI CONTRATTUALI

1. Sono allegati al presente contratto, ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 207 del 2010:
 - a. il Capitolato Speciale d'appalto - rev.1;
 - b. Elenco prezzi - rev.1
2. Costituiscono, altresì, parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati i seguenti documenti:
 - a. capitolato generale, approvato con D.M. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale d'appalto.
 - b. elaborati grafici progettuali e le relazioni:
 - TAV. 1 Relazione tecnica illustrativa - rev.1;
 - TAV. 2 Stralci cartografici con ubicazione dell'intervento - rev.1;
 - TAV. 3 Relazione idraulica - rev.1;
 - TAV. 4 Planimetria e profilo condotta fognaria con indicazione dei sottoservizi - rev.1;
 - TAV. 5 Particolari costruttivi - rev.1;
 - Relazione geologica tecnica - rev.1;
 - Piano di manutenzione dell'opera - rev.1;
 - Computo metrico estimativo - rev.1.
 - c. cronoprogramma rev.1 ai sensi dell'art. 40 del DPR 207/2010.
 - d. Piani di Sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/08.
 - e. polizze di garanzia di cui al precedente articolo Art. 17.

ART. 19 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto, pena la risoluzione del contratto stesso.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'appaltatore si impegna a accendere e/o utilizzare apposito conto corrente bancario e/o postale dedicato e comunica gli estremi identificativi di tale conto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
3. La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con controlli ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 20 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

1. Si prende atto che l'appaltatore ha dichiarato che non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 6 e 67 del D. Lgs. 159/2011.

ART. 21 - NORMATIVE DI RIFERIMENTO

1. Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contratto si fa riferimento alle norme contenute nel Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e al D. L. 16 luglio 2020 n.76 - c.d. "Decreto Semplificazioni" convertito in Legge con modificazioni dalla L. 120/2020 di conversione.
2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001 e di non essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs.165/2001.
3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli da 121 a 124 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010.


ART. 22 - SPESE CONTRATTUALI E TRATTAMENTO FISCALE

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, nonché tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro.
2. I lavori oggetto del presente contratto sono soggetti a I.V.A. che è a carico della Stazione appaltante.
3. Ai fini fiscali le parti richiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n.131/1986 e s.m.i. (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).

ART. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del nuovo regolamento GDPR sulla privacy, si precisa che tutti i dati personali trasmessi con la domanda saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura di affidamento del servizio. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
2. Il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con l'incarico professionale da affidare o affidato. Titolare del trattamento è il CEFPAS, nella persona del Direttore del Centro pro tempore, che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della Protezione dei dati nella persona dell'Avv. Salvatore Brighina.
3. Ogni eventuale comunicazione può essere effettuata ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
rpd@cefpas.it
cefpas@legalmail.it
salvatore.brighina@pec.ordineavvocaticatania.it.

Per l'appaltatore



In fede

(Sig. Callari Carmelo)

Per la stazione appaltante



In fede

(Ing. Roberto Sanfilippo)

Impresa Edile e Stradale MA.VAN
di Callari Carmelo & Antonello s.n.c.
Via Pola n.10 - 93014 Mussomeli (CL)
C.F. - P.IVA R.I. di CL 01770100931
C.C.I.A.A. di CL N. REA 07117

www.cefpas.it

Cittadella Sant'Elia - via G. Mulè, 1 - 93100 CALTANISSETTA

Tel. 0934 505140

PEC: cefpas@legalmail.it

P. IVA 01427360852